

C I T T A' D I C A R I N I
(PROV. DI PALERMO)
REGOLAMENTO ASSISTENZA ECONOMICA

ART. 1

L'Amministrazione Comunale provvede ad erogare, nei limiti di appositi stanziamenti in bilancio, il servizio di assistenza economica per favorire il superamento delle situazioni di disagio economico individuale e familiare a cittadini in stato di bisogno, al fine di aiutarli a soddisfare i propri bisogni essenziali assicurando loro un livello minimo di autosufficienza economica.

Il sostegno economico sarà erogato di norma con le modalità previste dall'art. 7, ossia attraverso prestazione di attività lavorativa a favore della collettività.

Si farà ricorso alle altre forme di assistenza economica previste nel presente Regolamento solo nei seguenti casi:

- impossibilità fisica ad espletare attività lavorativa attestata da certificazione medica;
- motivata e dettagliata relazione dell'Assistente Sociale ove venga rilevato come migliore beneficio l'erogazione in denaro, sic et simpliciter, senza l'espletamento di attività lavorativa.

ART. 2
CRITERI GENERALI

L'assistenza economica si articola in ordinaria - (continuativa e temporanea), con funzione di integrazione del reddito inferiore al minimo vitale e Straordinaria, come risposta ad un bisogno con caratteristiche di eccezionalità ed unicità.

L'Amministrazione Comunale provvede a ripartire la somma stanziata in bilancio per l'assistenza economica in base alle diverse forme di intervento. Ha diritto ad accedere all'assistenza economica in forma temporanea e continuativa chiunque si trovi al di sotto del "minimo vitale", in forma straordinaria chiunque abbia un reddito complessivo pari o inferiore al doppio del "minimo vitale". Quest'ultimo rappresenta la soglia di reddito ritenuto indispensabile al soddisfacimento delle esigenze fondamentali di vita.

Il minimo vitale viene calcolato secondo la quota base mensile corrispondente alla pensione minima INPS dei lavoratori dipendenti, periodicamente rivalutate secondo gli indici Istat, tenuto conto della composizione familiare.

A questo proposito non sono considerate persone conviventi i familiari ospiti di un servizio residenziale e/o in stato di detenzione.

Ai fini della valutazione del "minimo vitale" dell'intero nucleo familiare si sommano le quote percentuali dei singoli componenti:

- persona singola 100% della quota base mensile,
- capo famiglia 75% della quota base mensile,

64 26-03-99

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- 2^a componente 25% della quota base mensile,
- ogni altro componente 15% della quota base mensile.

Per potere stabilire il fabbisogno assistenziale dei richiedenti, gli operatori del servizio di assistenza economica devono accertare il livello di reddito degli individui e/o del nucleo familiare.

Alla determinazione del reddito familiare concorrono le entrate di qualsiasi natura derivanti da prestazioni di lavoro, anche occasionale, nonché da prestazioni previdenziali o assistenziali (fatta eccezione per l'assistenza straordinaria) assegni familiari, assegni di mantenimento, indennità di accompagnamento, godute da tutti i componenti il nucleo familiare convivente con il richiedente, a carico o meno, con riferimento all'anno precedente alla richiesta. I redditi dei fondi rustici si calcolano nella base delle culture reali e non di quelle risultanti al catasto. Non può essere beneficiario di interventi di assistenza economica chi sia proprietario di edifici, fatta eccezione per la casa di abitazione.

ART. 3

ASSISTENZA ORDINARIA

L'assistenza economica ordinaria è una forma di intervento idonea a garantire il livello di reddito atto a soddisfare le esigenze fondamentali di vita e consiste nella concessione di un contributo mensile pari alla differenza tra il "minimo vitale", determinato ai sensi dell'art.2, e le risorse di cui il nucleo familiare dispone.

Il contributo può essere concesso in forma continuativa o temporanea.

Le due forme di assistenza economica ordinaria non sono compatibili fra loro.

Il contributo viene maggiorato di una quota parte qualora il richiedente esibisca copia del contratto di locazione per la casa di abitazione, (la registrazione), la maggiorazione non potrà comunque superare il 20% della quota base.

Nel caso di presenza nel nucleo familiare di soggetti utenti di servizi socio-assistenziali che prevedono l'erogazione giornaliera dei pasti, il contributo viene decurtato per ciascuno di essi di un importo pari al 10% della quota base.

ART. 4

ASSISTENZA ORDINARIA A CARATTERE TEMPORANEO

Per assistenza economica in forma temporanea si intende l'erogazione di un contributo mensile per un periodo non superiore a mesi tre ed in presenza di situazioni personali o familiari contingenti tali da incidere in forma determinante sulle risorse di cui il richiedente e il relativo nucleo familiare normalmente dispongono.

- 1) L'Assistenza economica ordinaria a carattere temporaneo può essere richiesta dai cittadini che abbiano i seguenti requisiti:

- residenza da almeno un anno nel territorio cittadino,
 - reddito complessivo del nucleo familiare inferiore al minimo vitale;
 - perdita improvvisa della fonte di guadagno, causata da licenziamento o da evento straordinario che impedisca lo svolgimento di attività di lavoro autonomo,
 - iscrizione nelle liste di collocamento (in caso di lavoro dipendente);
- 2) la presentazione delle istanze per l'assistenza economica a carattere temporaneo deve essere fatta entro 60 giorni dalla perdita della fonte di guadagno.
L'istanza dovrà contenere il motivo per il quale il richiedente trovasi in situazione di temporaneo bisogno economico;
 - 3) il Servizio Sociale Professionale effettuerà la valutazione tecnica e trasmetterà l'istanza al Responsabile del Procedimento per il calcolo del "fabbisogno aggiuntivo di assistenza".
 - 4) l'Assistente Sociale a cui viene affidata la valutazione esamina la situazione socio-economica del richiedente e della sua famiglia e formula il piano di intervento che deve prevedere l'attivazione di tutte le risorse disponibili per il superamento della situazione di temporaneo bisogno economico. L'Assistente Sociale potrà proporre al richiedente in possesso di capacità lavorativa di impegnarsi in una delle attività di pubblica utilità organizzata dall'Amministrazione Comunale;
 - 5) l'assistenza economica temporanea non può essere prestata nei confronti di chi non ha mai risposto a chiamata al lavoro da parte dell'Ufficio Collocamento oppure ha opposto rifiuto immotivato alla proposta alternativa formulata dall'Assistente Sociale;
 - 6) il Responsabile del Procedimento, valutata la disponibilità in bilancio, provvederà alla predisposizione della determinazione del Capo Ripartizione Servizi Sociali;
 - 7) durante il corso dell'anno, qualora le risorse finanziarie non fossero sufficienti a soddisfare le richieste, prima dell'adozione del provvedimento, dovrà essere operata una riduzione percentuale generalizzata degli importi da corrispondere;
 - 8) il contenuto del provvedimento viene comunicato per iscritto al richiedente ai sensi dell'art.3 della L.R. 10/91 e successive modifiche ed integrazioni;
 - 9) il contributo sarà erogato per il periodo indicato nella proposta di intervento formulata dall'Assistente Sociale e comunque per non oltre 3 mesi.

ASSISTENZA ORDINARIA A CARATTERE CONTINUATIVO

ART. 5

- 1) L'assistenza economica ordinaria in forma continuativa può essere richiesta dai cittadini che abbiano i seguenti requisiti:
 - residenza da almeno un anno nel territorio cittadino,
 - reddito complessivo del nucleo familiare inferiore al minimo vitale,
 - incapacità lavorativa di entrambi i coniugi, o conviventi componenti il nucleo familiare;
- 2) l'incapacità lavorativa sarà certificata dalla U.S.L. se questa è dovuta a permanenti condizioni psico-fisiche del soggetto, sarà semplicemente determinata dall'età del soggetto se trattasi di minore o anziano;
- 3) ove lo stato di bisogno derivi dal ritardo con cui vengono corrisposti di fatto all'interessato assegni previdenziali o assistenziali, il Comune ha facoltà di erogare un contributo corrispondente al "minimo vitale". Il soggetto assistito è tenuto alla restituzione di quanto percepito, dal momento in cui vengono corrisposte le quote arretrate degli assegni. L'importo da restituire non potrà, comunque, essere superiore all'ammontare delle quote arretrate. A tal fine il contributo comunale va condizionato alla sottoscrizione di impegno al rimborso. In caso di mancata restituzione delle somme anticipate, il Comune provvede al recupero delle quote a termini di legge;
- 4) il Servizio Sociale Professionale effettuerà la valutazione tecnica e trasmetterà l'istanza al Responsabile del Procedimento per il calcolo del "fabbisogno aggiuntivo di assistenza";
- 5) la presentazione delle domande dovrà avvenire entro il termine indicato dal bando-avviso pubblico;
- 6) entro il 30 giugno di ogni anno è fissata la scadenza per la presentazione delle istanze, ed entro il 10 settembre il Responsabile del Procedimento comunicherà alla Ripartizione Ragioneria, l'ammontare delle risorse necessarie per corrispondere il contributo dovuto;
- 7) qualora lo stanziamento in bilancio non fosse sufficiente, dovrà essere operata una riduzione percentuale generalizzata degli importi da corrispondere;
- 8) entro 10 giorni dalla data di approvazione del bilancio da parte del Consiglio Comunale, il responsabile del procedimento provvederà a formulare un elenco degli aventi diritto, che verrà sottoposto all'esame della Commissione per i servizi socio-assistenziali;

- 9) il Responsabile del Procedimento in base alla disponibilità di bilancio predisporrà l'atto deliberativo;
- 10) l'elenco dei beneficiari con il relativo importo da corrispondere verrà affisso all'Albo Pretorio contestualmente ai nominativi degli esclusi dal beneficio.

ART.6

ASSISTENZA STRAORDINARIA

- 1) L'assistenza economica straordinaria consiste nell'erogazione di un contributo "Una Tantum", finalizzato al superamento di una situazione imprevista ed eccezionale. Tale intervento è compatibile con l'assistenza economica ordinaria e viene concesso per situazioni che non abbiano carattere di ripetività;
- 2) l'assistenza economica straordinaria può essere richiesta dai cittadini che abbiano i seguenti requisiti:
 - residenza,
 - reddito complessivo del nucleo familiare pari o inferiore al "minimo vitale",
 - verificarsi di un evento eccezionale che compromette esigenze essenziali di vita, tale da incidere pesantemente sul bilancio familiare;
- 3) il contributo straordinario può essere richiesto per:
 - a) interventi sanitari fuori dal territorio comunale e regionale secondo attestazione della U.S.L. o delle cliniche Universitarie (in tal caso il reddito complessivo del nucleo familiare può essere pari o inferiore al doppio del "minimo vitale"),
 - b) presenza di gravi patologie mediche,
 - c) sfratto in fase esecutiva per morosità che non superi le tre mensilità arretrate;
 - d) interventi inderogabili nella propria abitazione a causa di eventi catastrofici (es. incidenti, crolli, inondazioni, ecc..),
 - e) decesso di un componente il nucleo familiare;
- 4) il contributo straordinario può essere altresì finalizzato alla realizzazione di un piano di intervento formulato dal Servizio Sociale Professionale del Comune o della U.S.L., che ne motivi la necessità (es.: progetti finalizzati al sostegno scolastico, all'avviamento lavorativo, all'inserimento in comunità terapeutiche, all'integrazione sociale di soggetti marginali, al sostegno di nuclei con minori o anziani a rischio di istituzionalizzazione o per la nascita di figlio);
- 5) la presentazione delle istanze per l'assistenza economica straordinaria può avvenire in qualsiasi momento nell'arco dell'anno. L'istanza dovrà contenere il motivo della richiesta e la quantificazione del bisogno. Per ciò che concerne il punto 3 d), l'istanza dovrà essere inoltrata entro tre mesi dal verificarsi dell'evento.

- 6) l'assistenza economica straordinaria non può essere richiesta per lo stesso motivo a più di un Ente;
- 7) l'aver beneficiato durante il corso dell'anno di assistenza economica straordinaria non esclude la possibilità di reiterare la domanda per altro grave e comprovato motivo;
- 8) Il Responsabile del Procedimento esamina l'istanza e quantificato l'importo del contributo, tenuto conto della eventuale proposta d'intervento del servizio Sociale e valutata la disponibilità in bilancio, provvede mensilmente all'emanazione della Determinazione del Capo Ripartizione 8°, e comunica, per iscritto al richiedente il contenuto del provvedimento, ai sensi dell'art.3 della L.R. 10/91;
- 9) durante il corso dell'anno, qualora le risorse finanziarie non fossero sufficienti a soddisfare le richieste, nell'adozione del provvedimento verrà data priorità ai contributi per gli interventi sanitari da eseguire fuori del territorio comunale e regionale e, in subordine, tenuto conto dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze;
- 10) la richiesta di assistenza economica straordinaria sarà esitata negativamente nel caso in cui l'importo da corrispondere sia inferiore a un terzo della quota base, di cui all'art.2;
- 11) l'entità del contributo non dovrà superare l'importo di L. 1.000.000, potrà arrivare a 5 volte la quota base qualora l'assistente sociale segnali con relazione motivata e dettagliata situazioni di particolare gravità o venga concesso come previsto dai successivi artt.7 e 8;
- 12) Il contributo economico sarà erogato di norma secondo le modalità previste dal successivo art.7.
- 13) limitatamente alle richieste di contributo per interventi sanitari fuori del territorio comunale e regionale, nei casi di estrema urgenza attestata dalla U.S.L. o dalle cliniche Universitarie, il Responsabile del Procedimento, entro 5 giorni provvede all'emanazione dell'atto deliberativo e ne dà contestuale comunicazione per iscritto al richiedente, ai sensi dell'art.3 della L.R. 10/91 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 7

ATTIVITA' LAVORATIVA

Il Responsabile del Procedimento su imput dell'Assistente Sociale propone al capo Ripartizione 8° l'erogazione di un assegno economico agli aventi diritto previa attività lavorativa da espletare nei settori sottoindicati:

- custodia, tutela e manutenzione di strutture pubbliche,
- interventi in materia di protezione civile e di pubblica utilita',
- prestazione di servizi in favore di persone disabili,
- altri interventi in favore della collettivita',
- pulizia dei locali comunali e scolastici,
- salvaguardia e tutela del verde pubblico.

L' attivita' lavorativa non costituirà rapporto di lavoro subordinato di carattere pubblico o privato ne' a tempo determinato ma esclusivamente rapporto di locazione d'opera - ai sensi dell'art.2222 del Codice Civile - avente per oggetto prestazioni lavorative a favore della P.A., non soggette ad IVA, in quanto occasionali e mirate ad una particolare forma di assistenza.

I soggetti ammessi al servizio stipuleranno con il Capo Ripartizione Servizi Sociali apposito protocollo/disciplinare di lavoro dal quale risulterà che in nessun caso le prestazioni potranno essere configurate come lavoro subordinato.

I soggetti avviati verranno assicurati contro danni a terzi (R.C.A.) ed utilizzati sotto il controllo e direzione dell'Ufficio di Servizio Sociale.

I giorni lavorativi da effettuare corrisponderanno all'ammontare del fabbisogno assistenziale concesso ed il corrispettivo giornaliero sarà lo stesso di quello applicato per i cantieri autorizzati dall'Assessorato Regionale del Lavoro ai sensi della normativa vigente in materia al netto degli assegni familiari.

Il Capo Ripartizione in qualsiasi momento, su proposta del servizio sociale, potrà sospendere l'erogazione dei benefici economici previsti dal presente articolo per il venir meno dei requisiti che avevano determinato l'ammissione del soggetto assistito oppure a seguito di comprovato inadempimento da parte di quest'ultimo. Detta sospensione decorrerà dal primo giorno successivo a quello in cui si sono verificate le evenienze di cui sopra.

L'immotivato ed ingiustificato rifiuto, da parte dei soggetti ammessi al beneficio di essere impiegati secondo quanto previsto dal presente articolo determina la sospensione dei trattamenti assistenziali ordinari eventualmente già accordati, e, negli altri casi, l'impossibilita' di accedere a tali trattamenti per il periodo di svolgimento del progetto di attivita' socialmente utili cui si riferisce il rifiuto.

ART. 8

FORMA ALTERNATIVA DI ASSISTENZA

Il Responsabile del Procedimento, su proposta del Servizio Sociale del Comune, può disporre l'erogazione dell'equivalente del contributo da erogare, o di quota parte di questo, sotto forma di buoni spendibili in esercizi commerciali o ditte all'uopo convenzionate con l'Amministrazione Comunale.

ART. 9

NORME FINALI

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate le norme regolamentari che con lo stesso contrastano.